

SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO - OPZIONE.....	3
ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	4
ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	4
ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	6
ART. 6 – STATO DEGLI AUTOMEZZI E AUTOPARCHI.....	7
ART. 7 – CAUZIONI.....	7
ART. 8 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE	8
ART. 9 - AVVALIMENTO.....	9
ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO.....	9
ART. 11 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO	11
11.1 – Responsabile del procedimento.....	11
11.2 – Direttore dell'esecuzione.....	11
ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLE IMPRESE AGGIUDICATARIE	11
ART. 13 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE AGGIUDICATARIE.....	12
ART. 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	13
ART. 15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.....	13
ART. 16 - REVISIONE PREZZI.....	14
ART. 17 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO	14
ART. 18 – PENALITÀ	15
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	16
ART. 20 - SUBAPPALTO	16
ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO.....	17
21.1 Risoluzione.....	17
21.2 Recesso.....	18
ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	18
ART. 23 - DISPOSIZIONE FINALE	18

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di lavaggio di tutti gli automezzi adibiti alla raccolta e allo smaltimento dei RSU, a qualunque titolo posseduti, e delle relative attrezzature appartenenti al parco veicolare dell'A.S.I.A. – NAPOLI SpA (d'ora in avanti denominata ASIA).

L'appalto è suddiviso in 3 lotti denominati:

- **Lotto n. 1** riguardante gli automezzi indicati nell'allegato **Elenco A1** relativi all'Area Territoriale Operativa A dell'ASIA con autoparco ubicato in Via Antiniana,2/E Pozzuoli;
- **Lotto n. 2** riguardante gli automezzi indicati nell'allegato **Elenco A2** relativi all'Area Territoriale Operativa B dell'ASIA con autoparco ubicato in Via H.Pratt - Napoli;
- **Lotto n. 3** riguardante gli automezzi indicati nell'allegato **Elenco A3** relativi all'Area Territoriale Operativa C dell'ASIA con autoparco ubicato in Via Volpicella,315 - Napoli.

Il servizio dovrà essere garantito con adeguate attrezzature ed impianti e con personale che per numero e qualifica dovrà essere adeguato per la regolare esecuzione del presente appalto.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO - OPZIONE

L'appalto di cui al presente capitolato ha la durata di mesi 12 a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio. Tale durata è commisurata al numero di lavaggi indicati nell'Allegato "C" – uno per ogni lotto.

Nel caso in cui al termine dei 12 mesi, l'importo a base di gara non fosse esaurito ASIA potrà richiedere l'espletamento del servizio di che trattasi per ulteriori 3 mesi e comunque entro i limiti dell'importo contrattuale.

Il servizio dovrà essere svolto tutti i giorni ad esclusione dei festivi e avere inizio entro 7 giorni dalla stipula del contratto.

L' ASIA si riserva, alla scadenza del contratto e successivamente alla pubblicazione del nuovo bando di gara, di prorogare la durata dell'appalto per il tempo necessario alla stipula del nuovo contratto e fino ad un massimo di 120 giorni (**cd proroga tecnica**).

Sarà facoltà dell'ASIA variare, per ciascun lotto, le prestazioni contrattuali dell'appalto - in aumento o in diminuzione - nei limiti del 20 % del valore a base di gara. In tali ipotesi le imprese aggiudicatrici saranno tenute allo svolgimento delle prestazioni **agli stessi patti e condizioni** stabilite dal contratto.

ART. 3 – IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

L'importo presunto totale a base di gara è pari a € 1.081.230,00 oltre IVA come per legge di cui € 604.068,00 per il servizio base, € 101.082,00 per i servizi di cui all'allegato E (per i quali, vista la natura particolare delle prestazioni non è prevista una programmazione mensile), ed inoltre, come previsto al precedente art. 2, € 141.030,00 per il c.d. quinto d'obbligo ed € 235.050,00 per la c.d. proroga tecnica.

Nello specifico, l'importo stimato a base di gara per ciascun lotto è il seguente:

Lotto 1 € 377.325,73 oltre IVA come per legge di cui € 218.232,00 per il servizio base, € 27.850,00 per i servizi di cui all'allegato E, € 49.216,40 per il c.d. quinto d'obbligo ed € 82.027,33 per la c.d. proroga tecnica.

Lotto 2 € 356.490,80 oltre IVA come per legge di cui € 209.112,00 per il servizio base, € 23.382,00 per i servizi di cui all'allegato E, € 46.498,80 per il c.d. quinto d'obbligo ed € 77.498,00 per la c.d. proroga tecnica.

Lotto 3 € 347.413,47 oltre IVA come per legge di cui € 176.724,00 per il servizio base, € 49.850,00 per i servizi di cui all'allegato E, € 45.314,80 per il c.d. quinto d'obbligo ed € 75.524,67 per la c.d. proroga tecnica.

Come schematizzato nella tabella di seguito indicata:

lotto	Servizi base	Servizi allegato E	totale	1/5 d'obbligo	proroga tecnica	totale lotto
1	218.232,00	27.850,00	246.082,00	49.216,40	82.027,33	377.325,73
2	209.112,00	23.382,00	232.494,00	46.498,80	77.498,00	356.490,80
3	176.724,00	49.850,00	226.574,00	45.314,80	75.524,67	347.413,47

ART. 4 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA del 05/03/2012 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, per ogni lotto, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento.

Ciascun concorrente potrà presentare offerta per tutti i lotti ma potrà aggiudicarsene al massimo due. L'aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, anche in presenza di una sola offerta valida.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui al successivo art. 5. In tale seduta, in alternativa a quanto sopra esposto, qualora la Commissione aggiudicatrice lo ritenga più opportuno, si potrà procedere anche alla verifica della mera presenza all'interno delle buste "A" della documentazione richiesta, rinviando ad una immediatamente successiva seduta riservata, la verifica puntuale della conformità della documentazione presentata a quanto richiesto dagli atti gara.

Sempre nella prima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Le verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni. L'ASIA si riserva di verificare, il possesso dei requisiti tecnici procedendo direttamente a sopralluoghi presso gli impianti.

Compiuta tale verifica la Commissione di gara, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui al successivo art. 5 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà, per ciascun lotto, la graduatoria provvisoria. L'aggiudicazione provvisoria avverrà considerando che, nel caso in cui una impresa risulti prima in graduatoria in più di due lotti, la Commissione di gara aggiudicherà in base ai seguenti criteri indicati in ordine di priorità:

1. garantire l'assegnazione del maggior numero di lotti;
2. far risultare più basso il costo complessivo di tutti i lotti per i quali sia stata presentata offerta.

Nell'ipotesi di presenza di due o più offerte identiche il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione di gara.

Qualora ne ricorrano le condizioni e la Commissione di gara lo ritenga opportuno le operazioni di aggiudicazione sopra descritte potranno essere svolte anche in un'unica giornata.

Per ogni lotto, in presenza di n. 5 o più offerte valide, la commissione aggiudicatrice provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Qualora nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi fossero più imprese che hanno presentato uguale offerta, tutte verranno escluse dal calcolo successivo.

Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i conseguenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, la commissione di gara potrà valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. La verifica delle offerte avverrà contemporaneamente nelle modalità ed entro i limiti previsti dal comma 7 dell'art. 88 del D. Lgs. 163/06.

L'ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

ART. 5 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, **un plico**, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura **“GARA N. 242/ACU/2012 SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI LOTTO/I _____ (indicare quale/i)”**. *Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest'ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto.* Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A”, BUSTA “B – lotto _____ (indicare quale)”. **Nel caso di partecipazione a più lotti dovranno essere inserite all'interno del suddetto plico tante buste B per quanti lotti si intende partecipare.**

La **Busta “A”**, recante la dicitura **“GARA N. 242/ACU/2012 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, dovrà contenere:

- a) La documentazione di cui al **punto III.2.1** del bando di gara;

- b) La documentazione di cui al **punto III.2.2.** del bando di gara;
- c) La documentazione di cui al **punto III.2.3.** del bando di gara;

La **Busta "B"** contenente la sola offerta economica, recante la dicitura **"GARA N. 242/ACU/2012 - OFFERTA ECONOMICA – LOTTO _____ (Indicare quale)"**. L'offerta dovrà essere presentata utilizzando il **MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA** e dovrà contenere il ribasso sull'importo a base di gara di cui al precedente art.3. **Tale ribasso sarà applicato sui listini prezzi di cui agli allegati D - compreso il prezzo relativo alla "verifica perdita liquami" - ed E al presente CSA.**

Il ribasso dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA. **Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.** L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte. La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima. All'offerta andrà allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando il **Modello "SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA"**. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/06 le indicazioni dell'impresa concorrente consentiranno una prima verifica della congruità delle offerte presentate.

ART. 6 – STATO DEGLI AUTOMEZZI E AUTOPARCHI

Le imprese partecipanti alla gara sono tenute, nel loro esclusivo interesse, prima della presentazione dell'offerta, a prendere visione di un campione rappresentativo degli automezzi oggetto della presente gara nonché degli autoparchi presso cui gli automezzi sono rimessati. La visione sarà consentita previo appuntamento con il Responsabile della Manutenzione Automezzi dell'ASIA, sig. Luigi Di Mauro contattabile al n.348/3654261 o da persona da questi delegata.

ART. 7 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. **cauzione provvisoria**, prestata ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al

2% dell'importo totale presunto a base di gara per ciascun lotto; in caso di partecipazione a due lotti il valore della garanzia dovrà essere commisurato alla somma dei lotti cui si partecipa. In caso di partecipazione a tutti i tre lotti il valore della garanzia dovrà essere commisurato alla somma dei due lotti di maggior valore. Si ricorda che ai sensi dell'art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della cauzione, "l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti". In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatrici sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd **cauzione definitiva**), prestata ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

Entrambe le garanzie (**provvisoria e definitiva**) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara.

ART. 8 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Ai sensi dell'art. 37, comma 8 del D. Lgs. 163/06 è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi

del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a) e b) nonché III.2.2 lett. b) del Bando di gara; i requisiti di cui ai punti III.2.2. lettera a) e III.2.3, dovranno essere posseduti dall'ATI nel suo complesso. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 7.

ART. 9 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.

ART. 10 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L'aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell'art. 5 del presente CSA.

Entro i termini indicati nella comunicazione **dell'aggiudicazione definitiva** le imprese aggiudicataria dovranno presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, **cauzione definitiva** prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell'art. 7 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 15 del presente CSA;
- b) **polizza assicurativa - o eventuale appendice** di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all'art. 17 del presente CSA;

- c) in caso di **ATI** scrittura privata autenticata o documentazione notarile di **costituzione** in raggruppamento temporaneo;
- d) Elenco del personale che verrà impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto del presente CSA;
- e) (in caso di società di capitali) prova della mancata violazione del divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della L. 55/90, mediante dichiarazione della composizione societaria o azionaria;
- f) le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui alla L. 136/2010, entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione;
- g) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato, nel medesimo termine di cui sopra;
- h) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta dalla Stazione Appaltante e quant'altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti di cui al Bando di gara. Entro 60 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06, (**in particolare l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti**), si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le eventuali spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti alla fornitura, sono a totale carico dell'impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui al Bando di Gara;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

L'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

ART. 11 – RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO E DEL SERVIZIO

11.1 – Responsabile del procedimento

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06, l'Avv. Giancarlo Avolio per la fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto. Il RUP per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata sarà l'ing. Paolo Stanganelli, Direttore Operativo di ASIA.

11.2 – Direttore dell'esecuzione

Gli Enti di ASIA di cui all'art. 2 del Disciplinare Tecnico saranno coordinati dal Direttore dell'esecuzione (DE) nella persona del sig. Luigi Di Mauro, Direttore dell'esecuzione Manutenzione Automezzi. Gli enti di cui sopra provvederanno alla elaborazione di un programma periodico di lavaggio, che sarà tempestivamente comunicato all'impresa aggiudicataria nelle modalità di cui all'articolo successivo, e al rispetto del quale l'impresa aggiudicataria sarà obbligata.

Al DE come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti il contratto.

Il DE avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 12. Al DE è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto. Il DE, in particolare, potrà comminare eventuali penali come previsto al successivo art. 18.

ART. 12 - IL RESPONSABILE DELLE IMPRESE AGGIUDICATARIE

Le imprese aggiudicatarie dovranno comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la impresa aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei

confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email. Il Direttore dell'esecuzione è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dell'esecuzione. L'impresa aggiudicataria e il personale da essa impiegato nell'appalto non saranno obbligate ad eseguire le disposizioni richieste da personale ASIA in modalità diverse da quelle di cui al presente CSA.

Il Direttore dell'esecuzione è tenuto a verificare quotidianamente la perfetta esecuzione di tutte le operazioni di lavaggio nel pieno rispetto del programma periodico di lavaggio di cui all'articolo precedente. Il Direttore dell'esecuzione è tenuto a comunicare tempestivamente i motivi per i quali il programma periodico di lavaggio non sia stato rispettato ed i correttivi eventualmente adottati. Qualora l'ASIA in occasione di proprie verifiche rilevasse reiterate violazioni del programma periodico di lavaggio e non ritenesse soddisfacenti i correttivi proposti dall'impresa aggiudicataria potrà procedere, ai sensi dell'art. 1456 cc. alla risoluzione contrattuale nelle modalità di cui al successivo art. 21.

ART. 13 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE AGGIUDICATARIE

Le imprese aggiudicatarie dovranno:

- Indicare l'indirizzo del domicilio-sede operativa all'atto della stipula del contratto; tale indirizzo potrà essere variato solo previa comunicazione ad ASIA;
- Possedere presso la sede operativa il seguente Hardware e Software con le seguenti caratteristiche minime:
 - Unità centrale : CPU Dual Core 2,5 Ghz
 - Memoria Ram 2 GigaByte DDR2-800
 - Disco Fisso 320 Gigabyte
 - Scheda Ethernet 10/100 Mps
 - Sistema Operativo : Microsoft Windows Xp Professional o Seven Business
 - Software applicativo : Microsoft Outlook Express oppure Microsoft Outlook
 - Casella e-mail dedicata per comunicare con ASIA Napoli
- Segnalare ad horas, al Direttore dell'esecuzione ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;

- Presentarsi, se espressamente richiesto, entro 24 ore dalla richiesta, presso l'ufficio dell'ASIA indicato dal Direttore dell'esecuzione, a mezzo di un suo incaricato per ricevere comunicazioni che si rendessero necessarie.

ART. 14 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Le modalità di esecuzione del servizio sono regolamentate nell'allegato "Disciplinare Tecnico".

ART. 15 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

I pagamenti saranno effettuati alle imprese appaltatrici a 60 giorni, fine mese, dietro presentazione di fattura, da emettersi con cadenza mensile. La stessa dovrà essere corredata di copia di attestazione, timbrata e firmata da un responsabile dell'Ente beneficiario ricompreso tra quelli di cui all'art.2 del Disciplinare Tecnico, di ogni singolo lavaggio eseguito. Nelle fatture dovranno essere indicati chiaramente l'Ente richiedente il servizio ed il riferimento al modello lav01 emesso da quest'ultimo. **Il pagamento è inoltre subordinato alla acquisizione da parte della stazione appaltante del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL.**

L'ASIA si riserva di effettuare ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000 le verifiche delle autocertificazioni rese. L'ASIA si riserva altresì, con semplice preavviso scritto, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi delle Imprese aggiudicatrici, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 4 c. 3 del D.P.R. 207/2010, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Tali ritenute potranno essere svincolate solo in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

I pagamenti verranno effettuati, al netto delle eventuali penali, esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla legge 136/2010.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 7 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

ART. 16 - REVISIONE PREZZI

Non prevista.

ART. 17 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa. La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio.

I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa.

Per tale garanzia potrà essere prevista una franchigia massima di € 500,00 per sinistro che rimarrà a carico dell'azienda appaltatrice/aggiudicataria. Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ART. 18 – PENALITÀ

L'ASIA applicherà una penale giornaliera nelle seguenti ipotesi:

A) MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Per ogni mancato lavaggio tempestivamente e formalmente richiesto da ASIA mediante l'utilizzo del citato modello lav01, oltre al mancato pagamento del corrispettivo per il servizio non reso, verrà comminata penale secondo il seguente prospetto:

TIPO LAVAGGIO	TIPOLOGIA AUTOMEZZO 1	TIPOLOGIA AUTOMEZZO 2	TIPOLOGIA AUTOMEZZO 3	TIPOLOGIA AUTOMEZZO 4	TIPOLOGIA AUTOMEZZO 5	TIPOLOGIA AUTOMEZZO 6	TIPOLOGIA AUTOMEZZO 7
	PENALE APPLICATA Euro	PENALE APPLICATA Euro	PENALE APPLICATA Euro	PENALE APPLICATA Euro	PENALE APPLICATA Euro	PENALE APPLICATA Euro	PENALE APPLICATA Euro
A	€ 6,00	€ 4,50	€ 4,50	€ 4,50			
B	€ 17,00	€ 14,50	€ 13,00	€ 13,00			
C	€ 22,00	€ 16,00	€ 16,00	€ 16,00			
D					€ 6,00	€ 3,00	€ 3,00
E					€ 7,50	€ 4,50	
F					€ 3,00	€ 3,00	

Le suddette penali verranno irrogate fermo restando il risarcimento del maggior danno per il caso in cui l'ASIA si sia avvalsa di diversi prestatori d'opera per lo svolgimento del servizio o abbia dovuto sostituire a sue spese l'automezzo non tempestivamente consegnato.

Ai fini dell'applicazione delle penali di cui sopra, nonché dell'attribuzione del maggior danno, sarà considerato mancato svolgimento del servizio la mancata disponibilità degli automezzi in lavaggio entro le ore 18,30 del giorno di presa in carico.

B) INESATTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nel caso in cui il lavaggio del singolo automezzo non venga eseguito secondo gli allegati al presente CSA, l'impresa aggiudicataria è obbligata a eseguire nuovamente il lavaggio dell'automezzo medesimo in

ottemperanza alle suddette specifiche. In tal caso comunque verranno comminate penali nella misura del 50% degli importi sopra indicati. Nel caso in cui l'impresa non dovesse procedere alla reiterazione del lavaggio, come sopra sancito, l'ASIA provvederà a far eseguire il lavaggio da terzi, con addebito delle spese all'impresa inadempiente.

L'ASIA qualora, a seguito di segnalazione da parte dei responsabili di struttura delle proprie sedi, rilevi inadempimenti dell'impresa aggiudicataria, ne darà comunicazione, a mezzo fax, a firma del Direttore dell'esecuzione, al Responsabile dell'impresa aggiudicataria. Questi potrà far pervenire nei successivi cinque giorni le proprie giustificazioni. Ove queste ultime non pervengano nel termine predetto ovvero non siano esaustive, l'ASIA procederà all'applicazione della penale decurtando dall'importo delle fatture ammesse a pagamento l'importo corrispondente alle penali comminate. In ogni caso l'applicazione delle penalità previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dall'inadempienza dell'impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo. Di contro, verificandosi, comunque, causa di forza maggiore che si prevede possa produrre ritardi nell'espletamento del servizio, l'impresa aggiudicataria, pena decadenza dal diritto di eccezione, dovrà farne immediata denuncia scritta e documentata all'ASIA che, previo accertamenti del caso, concorderà con l'impresa eventuali proroghe. Eventuali proroghe all'intervento avranno il solo scopo di esonerare l'impresa dalle penalità sopra indicate, per cui la stessa non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualunque natura.

ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 21.1 del presente CSA.

ART. 20 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO

21.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la **mancata assunzione del servizio** alla data stabilita dall'ASIA;
- b) si verifichi la **sospensione ingiustificata del servizio** per più di 48 ore;
- c) nelle ipotesi di cui ai precedenti artt. 12 e 18;
- d) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- e) vengano accertate da parte dell'ASIA e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l'incolumità dei lavoratori;
- f) venga accertata da parte dell'ASIA **la cessione del contratto, del credito o il subappalto** in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- g) per mancato rinnovo delle **autorizzazioni** previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- i) nelle ipotesi di cui alla L.136/2010 per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- j) qualora a carico dell'impresa venga adottata una **misura interdittiva** dall'Autorità Prefettizia;
- k) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione, anche mediante semplice nota scritta, all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso

l'addebito del maggior costo eventualmente emergente. **Nelle ipotesi di cui alle lett.i) e j) l'ASIA applicherà altresì le penali previste dal Protocollo di legalità.**

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

21.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà **esclusivamente** un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo. In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a **qualsiasi ulteriore eventuale pretesa** anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART. 23 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.